



Ai docenti

Al personale ATA

**Oggetto: Misure di sicurezza - Possesso ed esibizione del Certificato Verde (c.d. Green Pass) per il personale scolastico**

Considerato l'imminente avvio delle attività scolastiche 2021/2022 e nelle more di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità preposte, la scrivente ritiene necessario trasmettere alle SS.LL. le indicazioni che sono giunte alle Istituzioni scolastiche al fine di consentire una ripresa ordinata e sicura del prossimo anno scolastico.

In ogni documento pervenuto viene ribadita la necessità di ritornare a far scuola in presenza, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la popolazione scolastica.

Tra le misure di sicurezza vengono confermate quelle già realizzate lo scorso anno, ovvero l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (esclusi gli alunni fino a sei anni di età), la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (ove possibile), il divieto di accesso o di permanenza presso i locali scolastici di soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

A queste misure si aggiunge un'importante novità, ovvero la certificazione verde COVID-19 (Green Pass). Il Consiglio dei Ministri, ha approvato un decreto-legge (D.Lgs n. 111 del 6 agosto "Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università") che introduce misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di Università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021. Tra le misure previste e adottate è compreso l'obbligo, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. A questo proposito, è bene ricordare che il Ministero della Salute (circ. 35309 del 4 agosto 2021) ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono controindicata in maniera temporanea o

permanente. Nei casi previsti, le competenti autorità sanitarie rilasceranno la certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 ha validità massima fino al 30 settembre 2021. E' possibile comunque ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido (del tipo salivare antigienico di ultima generazione, recentemente approvato dal Ministero della salute, come da circolare n. 21675 del 14/05/2021) nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Acclarata la negatività dal testing eseguito, tale referto sarà valido come green pass provvisorio per il personale scolastico non vaccinato valevole per la riammissione nella comunità scolastico-educativa.

In capo ai Dirigenti scolastici è posto l'obbligo del controllo del possesso della certificazione verde; tale verifica può essere formalmente delegata ad altro personale della scuola. Riporto, qui di seguito, un passo del D.L. 111 del 6 agosto 2021 che riguarda le conseguenze del mancato possesso del Green Pass.

*ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)*

*1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.*

*2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.*

*3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

*4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.*

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74." Scheda di sintesi: Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19

Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)	Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)	Può lavorare
Guarito da Covid-19	Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)	Può lavorare
Esentato dalla vaccinazione	Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)	Può lavorare
Personale che non rientra nelle prime tre categorie	Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore	Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021  (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro).

Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione.

Nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore; ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido. Si ribadisce, al riguardo, che la copertura dei costi relativi ai tamponi molecolari o ai test antigenici sarà, sulla base delle indicazioni contenute dalla citata C.M. n. 0000900 del 18/08/2021, gratuita SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata, per i quali è altresì previsto che, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

Le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, cioè che abbiano le credenziali per inserire i dati nei sistemi Regionali/Nazionali.

Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose J&J, pertanto chi ha effettuato la prima dose di vaccino dal 18 agosto, il 1° settembre avrà il GP non valido.

In capo ai Dirigenti scolastici è posto l'obbligo del controllo del possesso della certificazione verde; tale verifica può essere formalmente delegata ad altro personale della scuola. Alla luce di quanto su esposto, raccomando a ciascuno di voi un'attenta lettura delle prescrizioni normative e sollecito tutto il personale a dotarsi dei documenti necessari per poter accedere negli spazi scolastici fin dal 1° settembre p.v.

Certa della consueta collaborazione e del forte senso di responsabilità che vi connota, vi saluto cordialmente

**La Dirigente Scolastica**

***Prof.ssa Lucia Antonia Pacini***